

Ordinanza n. 20 dell'8 maggio 2015**“Approvazione delle disposizioni in merito alle misure di assistenza alla popolazione”**

TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLE ORDINANZE N. 39 DEL 6 AGOSTO 2015 E N. 58 DELL'11 DICEMBRE 2015.

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1 - Revisione delle forme di assistenza alla popolazione con oneri finanziari a carico del Fondo commissariale

Art. 2 - Condizioni per la prosecuzione delle forme di assistenza alla popolazione con oneri Finanziari a carico del Fondo commissariale

Art. 3 - Termini e modalità per la documentazione del rientro nell'abitazione al ripristino della relativa agibilità

Art. 4 - Assistenza alla popolazione senza oneri finanziari a carico del Fondo commissariale. Incrocio domanda/offerta di abitazioni

Art. 5 - Nuove ordinanze di sgombero

Art. 6 - Assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP)

Art. 7 - Composizione numerica del nucleo familiare

CAPO II - CONTRIBUTO PER IL CANONE DI LOCAZIONE (CCL)

Art. 8 - Requisiti per il riconoscimento del CCL

Art. 9 - Termine temporale e modalità per la presentazione della domanda del CCL

Art. 10 - Parametri per la determinazione del CCL

Art. 11 - Periodo per il quale è riconosciuto il CCL

Art. 12 - Obbligo di inizio lavori di ripristino dell'agibilità dell'abitazione entro determinati termini

Art. 13 - Casi che comportano l'obbligo di restituzione del CCL

Art. 14 - Casi che comportano l'obbligo di restituzione del CAS e del CCL

Art. 15 - Termini temporali per l'erogazione del CCL

Art. 16 - Vigenza delle disposizioni di cui all'ordinanza commissariale n. 64/2013 e smi

CAPO III - NUCLEI FAMILIARI CON SISTEMAZIONE ABITATIVA TEMPORANEA A TITOLO GRATUITO

Art. 17 - Contributo per il disagio abitativo temporaneo ai nuclei familiari con sistemazione abitativa temporanea a titolo gratuito (CDA)

Art. 17 –bis - Norme di rinvio

CAPO III-BIS - EFFETTI DELLA SISTEMAZIONE DEI COMPONENTI DEL MEDESIMO NUCLEO FAMILIARE SGOMBERATO IN PIÙ ABITAZIONI TEMPORANEE E DELLA SISTEMAZIONE DI PIÙ NUCLEI FAMILIARI SGOMBERATI NELLA MEDESIMA ABITAZIONE TEMPORANEA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL CCL O DEL CDA

Art. 17-ter - Effetti della sistemazione dei componenti del medesimo nucleo familiare sgomberato in più abitazioni temporanee ai fini del riconoscimento del CCL o del CDA

Art. 17-quater - Effetti della sistemazione di più nuclei familiari sgomberati nella medesima abitazione temporanea ai fini del riconoscimento del CCL o del CDA

CAPO III-TER - PASSAGGIO TRA LE DIVERSE MISURE DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE

Art. 17-quinquies - Disposizione generale

Art. 17-sexies - Passaggio dal CCL al CDA

Art. 17-septies - Passaggio dal CDA al CCL

Art. 17-octies - Passaggio dall'assistenza di cui alle ordinanze commissariali n. 25/2012 e n. 26/2014 al CDA o al CCL

Art. 17-nonies- Passaggio dall'assistenza in PMAR o in PMRR di cui all'ordinanza commissariale n. 85/2012 al CDA o al CCL

CAPO IV - ALLOGGI IN LOCAZIONE TEMPORANEA

Art. 18 - Modifiche e integrazioni dell'ordinanza n. 26/2014 (Alloggi in locazione temporanea)

CAPO V - PMAR E PMRR

Art. 19 - Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR)

Art. 20 - Prefabbricati Modulari Rurali Rimovibili (PMRR)

Art. 21 - Modifica all'ordinanza n. 85/2012 “Assegnazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) e dei Prefabbricati Modulari Rurali Rimovibili (PMRR)”

Art. 22 - Integrazioni all'ordinanza n. 17/2014 (Concessione arredi PMAR e PMRR)

Art. 23 - Integrazioni all'ordinanza n. 23/2014 (Smontaggio e deposito arredi PMAR e PMRR)

CAPO VI - STRUTTURE SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI

Art. 24 - Assistenza presso strutture socio-sanitarie residenziali

CAPO VII- OBBLIGHI DEI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI PER IL RIPRISTINO DI ABITAZIONI DANNEGGIATE DAL SISMA

Art. 25 - Disposizioni in materia di incrocio di domanda e offerta di abitazioni private ripristinate con i fondi per la ricostruzione e disponibili per la locazione a nuclei familiari privi dell'abitazione per effetto degli eventi sismici del maggio 2012. Modifiche ed integrazioni alle ordinanze nn. 119/2013, art. 6, commi 5-9 e 26/2014, art. 4.

Art. 26 - Modifiche ed integrazioni agli artt. 6 commi 3, 4 e 5 delle ordd. nn. 29, 51 e 86/2012 e smi. Ulteriori possibilità di utilizzo delle abitazioni ripristinate con fondi per la ricostruzione.

Art. 27 - Disposizioni generali

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Revisione delle forme di assistenza alla popolazione
con oneri finanziari a carico del Fondo commissariale

1. Con la presente ordinanza si provvede alla revisione delle condizioni e delle modalità per la prosecuzione delle seguenti forme di assistenza alla popolazione con oneri finanziari a carico del Fondo commissariale di cui all'articolo 2 del D.L. n. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012, nel seguito denominato per brevità Fondo commissariale:
 - a) contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) di cui all'ordinanza commissariale n. 64/2013 come modificata dall'ordinanza n. 149/2013, che con la presente ordinanza viene sostituito dal "Contributo per il canone di locazione (CCL)" e dal "Contributo per il disagio abitativo temporaneo";
 - b) sistemazione in alloggio in locazione temporanea di cui alle ordinanze commissariali n. 25/2012 e n. 26/2014;
 - c) sistemazione in moduli abitativi provvisori (PMAR e PMRR) di cui all'ordinanza commissariale n. 85/2012;
 - d) assistenza socio-sanitaria residenziale (RSA) di anziani e disabili non autosufficienti o fragili, di cui all'ordinanza commissariale n. 114/2013.
2. Per tutto quanto non diversamente stabilito dalla presente ordinanza, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni commissariali richiamate al precedente comma 1.
3. Non è consentito il cumulo tra le diverse forme di assistenza previste dalla presente ordinanza con oneri a carico del Fondo commissariale.

Art. 2

Condizioni per la prosecuzione delle forme di assistenza alla popolazione
con oneri finanziari a carico del Fondo commissariale

1. Per la prosecuzione delle forme di assistenza alla popolazione di cui all'articolo 1 e per non incorrere nelle sanzioni indicate nelle disposizioni della presente ordinanza che disciplinano le specifiche forme di assistenza, i nuclei familiari - sgomberati con ordinanza sindacale dalle proprie abitazioni inagibili a causa del sisma del maggio 2012 e che rientreranno nell'abitazione ripristinata - hanno l'obbligo:
 - a) di presentare ai Comuni in cui è ubicata l'abitazione inagibile per effetto del sisma del maggio 2012 entro il termine perentorio del 15 settembre 2015 uno dei moduli allegati alla presente ordinanza - "Allegato Contributo per il canone di locazione (CCL)"; "Allegato Contributo per il disagio abitativo temporaneo"; "Allegato locazione temporanea"; "Allegato PMAR"; "Allegato PMRR", a seconda della forma di assistenza fruita e come indicato nelle successive disposizioni, con il quale si dichiara, tra l'altro, l'impegno a documentare il rientro nell'abitazione al termine dei lavori di ripristino della relativa agibilità;

- b) di osservare i termini per l'esecuzione dei lavori di ripristino dell'agibilità dell'abitazione stabiliti dalle ordinanze commissariali per la ricostruzione n. 29/2012 e smi, n. 51/2012 e smi e n. 86/2012 e smi rispettivamente in 8 mesi per gli esiti di agibilità B e C, 24 mesi per l'esito di agibilità E0 e 36 mesi per gli esiti di agibilità E1, E2 ed E3 decorrenti dalla data di concessione del contributo per la ricostruzione, salvo eventuali sospensioni o proroghe concesse dal Comune; per le abitazioni di cui all'ordinanza commissariale n. 57/2012 e smi, i lavori devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2016 e per quelle strumentali alle attività agricole entro il 30 settembre 2016.
 - c) di documentare il rientro nell'abitazione, al termine dei lavori di ripristino della relativa agibilità, entro il termine perentorio e secondo le modalità previsti all'articolo 3.
2. I Comuni interessati provvedono, con le modalità ritenute più opportune ed efficaci, a dare pubblicità in ordine al termine temporale per la presentazione dei moduli di cui al comma 1, lettera a), ed assicurano in ogni caso la consultazione della presente ordinanza presso i propri uffici o nell'ambito del proprio portale istituzionale, fermo restando che la conoscibilità della stessa si intende verificata con la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna. I Comuni, ai soggetti che ne fanno richiesta, forniscono l'assistenza necessaria per la compilazione dei moduli di cui al comma 1, lettera a).
3. Qualora dalla compilazione degli allegati indicati al comma 1, lettera a), il Settore Sociale del Comune rilevi la non ottemperanza dell'obbligo in capo al proprietario dell'abitazione concessa in locazione/comodato, di proseguire il contratto in essere alla data del sisma con il medesimo locatario/comodatario, ai sensi dell'art. 6, comma 3 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi, provvederà a comunicarlo al Settore Tecnico affinché possa revocare o ricalcolare e decurtare il contributo ottenuto per la ricostruzione dell'immobile secondo le disposizioni e le modalità indicate dalle suddette ordinanze o successivi provvedimenti del Commissario.

Art. 3

Termini e modalità per la documentazione del rientro nell'abitazione al ripristino della relativa agibilità

1. I nuclei familiari che hanno compilato la domanda di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), devono dimostrare l'avvenuto rientro nell'abitazione al termine dei lavori di ripristino della relativa agibilità con le modalità indicate al comma 2 del presente articolo.
2. Entro il termine perentorio di 6 mesi - **salvo proroga fino a un massimo di ulteriori 6 mesi concessi dal Comune - e decorrenti** dalla data di fine lavori di ripristino dell'agibilità, attestata dal tecnico di parte almeno uno dei componenti del nucleo familiare beneficiario della forma di assistenza, deve:
- a) rientrare nell'abitazione e richiedere/denunciare contestualmente al Comune il trasferimento nella stessa della residenza anagrafica;
 - b) produrre al Comune i contratti dei servizi di fornitura e i consumi relativi a un periodo non inferiore a 3 mesi. I contratti devono essere intestati ad uno o più componenti del nucleo familiare rientrati nell'abitazione e beneficiari della forma di assistenza.
3. L'inosservanza del termine di cui al comma 2 comporta l'applicazione delle sanzioni indicate nelle disposizioni della presente ordinanza che disciplinano le specifiche forme di assistenza.

4. *Non si dà luogo a sanzioni in caso di inosservanza di quanto previsto al comma 2 qualora i soggetti beneficiari dell'assistenza non possano ottemperare all'obbligo del rientro nell'abitazione ripristinata:*
- a) per sopravvenuti problemi di salute o sopravvenuti aggravamenti delle proprie condizioni di salute accertati dal Comune mediante l'acquisizione della documentazione rilasciata da strutture sanitarie pubbliche attestante lo stato di disabilità e non autosufficienza;*
 - b) nei casi di cui all'articolo 24, comma 3, secondo periodo;*
 - c) per sopravvenuti motivi di lavoro che obbligano l'interessato ed il suo nucleo familiare al trasferimento in un comune diverso e non confinante con quello in cui è ubicata l'abitazione sgomberata, accertati dal Comune mediante l'acquisizione del nuovo contratto di lavoro.*
5. *Per l'applicazione dell'esonero dall'obbligo di documentare il rientro, le condizioni previste al comma 4, lettere a) e c), del presente articolo devono essere sopravvenute alla presentazione della domanda di una delle forme di assistenza di cui alla presente ordinanza. Qualora tali condizioni si siano già verificate, gli interessati, ai fini dell'esonero dal suddetto obbligo, ne devono dare comunicazione al Comune in cui è ubicata l'abitazione sgomberata entro il 31 gennaio 2016; ove tali condizioni non si siano già verificate, ne devono dare comunicazione al predetto Comune entro 30 giorni dalla data di emissione della documentazione da parte delle strutture sanitarie pubbliche o dalla data di sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro. L'assistenza cessa conseguentemente dal momento in cui ne è data comunicazione al Comune. In caso di comunicazione tardiva, saranno recuperate le somme indebitamente erogate successivamente alla scadenza del 31 gennaio 2016 o alla scadenza dei suddetti 30 giorni.*

Art. 4

Assistenza alla popolazione senza oneri finanziari a carico del Fondo commissariale
Incrocio domanda/offerta di abitazioni

1. Per assistenza alla popolazione senza oneri finanziari a carico del Fondo commissariale si intende l'assistenza fornita dai Comuni, attraverso la gestione della domanda e offerta di abitazioni, ai nuclei familiari sgomberati con ordinanza sindacale dalle proprie abitazioni inagibili a causa del sisma del maggio 2012 e che hanno interesse e la necessità di essere supportati nell'accesso al mercato delle locazioni nell'area dei comuni colpiti dal sisma.
2. A tale forma di assistenza possono ricorrere sia i nuclei familiari senza percorso di rientro nelle abitazioni da cui sono stati sgomberati sia i nuclei familiari con percorso di rientro che hanno l'interesse o la necessità di trasferirsi temporaneamente in un altro alloggio.
3. Le abitazioni oggetto dell'incrocio della domanda e dell'offerta sono quelle disciplinate all'art. 6, commi 3 e 4 delle ordinanze nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi, ripristinate con i fondi per la ricostruzione.
4. L'assistenza è fornita secondo i criteri e le modalità previsti al Capo VII della presente ordinanza.

Art. 5
Nuove ordinanze di sgombero

1. Le ordinanze di sgombero per inagibilità emesse a circa tre anni dal sisma del maggio 2012 non costituiscono, dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza, titolo per accedere a una delle forme di assistenza alla popolazione di cui all'articolo 1, fatta eccezione per quelle emesse relativamente ad abitazioni - ubicate in unità o aggregati strutturali oggetto di progettazione ed intervento unitari - la cui inagibilità in conseguenza del sisma del maggio 2012 sia stata accertata in sede di redazione del progetto unitario.
2. È fatto salvo quanto previsto al punto 5 del dispositivo dell'ordinanza commissariale n. 149 del 13 dicembre 2013, ovvero la possibilità per il nucleo familiare - costretto ad allontanarsi dalla propria abitazione con esito di agibilità A, in quanto facente parte di un aggregato edilizio o di un edificio condominiale oggetto di progetti ed interventi unitari - di presentare entro il termine perentorio di 20 giorni, decorrenti dalla data di allontanamento, e secondo le modalità ivi indicate, la domanda di contributo che, ai sensi della presente ordinanza, deve intendersi, a seconda dei casi che ricorrono, quale "Contributo per il canone di locazione (CCL)" o "Contributo per il disagio abitativo temporaneo (CDA)".
3. Il comma 2 si applica, altresì, nei casi di ordinanza di sgombero da un'abitazione con esito di agibilità C, emessa prima del 12 maggio 2015, e dalla quale il nucleo familiare - che vi ha continuato a dimorare nella porzione agibile - è costretto ad allontanarsi per la esecuzione dei lavori di ripristino.
4. Ai fini del contributo per la ricostruzione resta fermo, comunque, quanto previsto all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, dell'ordinanza commissariale n. 71/2014.

Art. 6
Assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 3, comma 3, dell'ordinanza commissariale n. 26/2014, il rifiuto da parte di un nucleo familiare - beneficiario di una delle forme di assistenza di cui all'articolo 1 della presente ordinanza – dell'assegnazione di un alloggio pubblico ai sensi della normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica, comporta la decadenza da qualsiasi forma di assistenza di cui al predetto articolo 1 nonché la facoltà da parte del Comune di disporre altresì la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio pubblico.

Art. 7
Composizione numerica del nucleo familiare

1. Il numero dei componenti il nucleo familiare che rileva ai fini dell'assistenza alla popolazione di cui all'articolo 1 della presente ordinanza, è quello che alla data del sisma del maggio 2012 era residente o comunque dimorante abitualmente nell'abitazione inagibile a causa di tale evento calamitoso e risultante dal certificato storico dello stato di famiglia, fermo restando un numero inferiore di componenti dichiarato dall'interessato o comunque accertato dal Comune e fatti salvi gli eventi successivi della nascita, del decesso e della fuoriuscita dal nucleo familiare di uno o più componenti.

CAPO II
CONTRIBUTO PER IL CANONE DI LOCAZIONE (CCL)
Art. 8

Requisiti per il riconoscimento del CCL

1. Il contributo per il canone di locazione (CCL) è riconosciuto ai nuclei familiari, con percorso di rientro nell'abitazione al termine dei lavori di ripristino dell'agibilità e:
 - a) per i quali entro il 30 giugno 2015 non si sia già verificata una causa di decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 64/2013 come modificata dall'ordinanza commissariale n. 149/2013;
 - b) per la cui sistemazione abitativa temporanea il nucleo paga un canone di locazione risultante dal relativo contratto regolarmente registrato, ovvero, per chi è sistemato temporaneamente in albergo, il corrispettivo per il pernottamento in albergo, ovvero, nei casi di cui all'articolo 9, comma 4, la retta per la RSA. È equiparata alla sistemazione abitativa temporanea a titolo oneroso, la sistemazione temporanea in case mobili, roulotte e camper per i quali il nucleo familiare corrisponde un canone di locazione/noleggio.
2. Tra le cause di decadenza di cui alla lettera a) del comma 1 si evidenziano in particolare quelle connesse:
 - a) al mancato inizio dei lavori entro il termine perentorio del 31 luglio 2014 da parte di coloro che, per l'esito di agibilità E, non hanno presentato istanza di prenotazione MUDE entro il termine perentorio del 31 marzo 2014 o da parte di coloro che, per gli esiti di agibilità B e C, non hanno presentato domanda MUDE entro il termine perentorio del 30 aprile 2014;
 - b) alla intervenuta scadenza dei termini per l'ultimazione dei lavori previsti a seconda degli esiti di agibilità in 8, 24 o 36 mesi, salvo eventuali sospensioni o proroghe concesse dal Comune, e decorrenti dalla data di inizio lavori per coloro che, ai sensi della precedente lettera a), dovevano iniziarli entro il 31 luglio 2014 ovvero dalla concessione del contributo per la ricostruzione per coloro che hanno presentato nei termini prescritti la relativa domanda MUDE.

Art. 9

Termine temporale e modalità per la presentazione della domanda del CCL

1. Per il riconoscimento del CCL, i soggetti interessati devono presentare, a pena di irricevibilità, entro il termine perentorio del 15 settembre 2015 la relativa domanda, da compilarsi, utilizzando il modulo "Allegato contributo per il canone di locazione (CCL)" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a); in caso di inosservanza del predetto termine, il Comune, che deve comunque acquisire ai propri atti la domanda tardiva, comunica con raccomandata a.r. all'interessato l'irricevibilità della stessa.
2. È inammissibile la domanda di CCL eventualmente presentata da coloro per i quali è intervenuta in data antecedente al 30 giugno 2015 una causa di decadenza dal CAS; in tal caso il Comune ne dà comunicazione all'interessato con raccomandata a.r..
3. Alla domanda deve essere allegata, a seconda dei casi che ricorrono:

- a) copia conforme all'originale del contratto di locazione dell'abitazione temporanea, regolarmente registrato ed in corso di esecuzione alla data di presentazione della domanda medesima;
- b) dichiarazione dell'albergatore attestante il pernottamento in albergo e l'importo mensile del relativo corrispettivo;
- c) dichiarazione rilasciata dalla RSA attestante la sistemazione in tale struttura e l'importo mensile della relativa retta;
- d) copia conforme all'originale del contratto di locazione dell'abitazione sgomberata regolarmente registrato per i soggetti che la occupavano a titolo oneroso.

3 bis. In luogo della copia conforme all'originale dei contratti di locazione di cui al comma 3, lettere a) e d), il richiedente il contributo può produrre al Comune la sola copia fotostatica, attestandone la conformità all'originale attraverso la dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 19 e 19 bis del D.P.R. n. 445/2000, riportata in calce alla copia fotostatica.

4. I soggetti, con percorso di rientro, sistemati in RSA - la cui retta a decorrere dal 1 luglio 2015 non è più coperta dal Fondo commissariale ai sensi dell'articolo 24, e per i quali non siano scaduti i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori di ripristino dell'agibilità ai sensi della presente ordinanza - possono accedere al CCL presentando la relativa domanda, a pena di irricevibilità, entro il termine del 15 settembre 2015; il CCL è erogato nel caso in cui tali soggetti provvedano, nelle more dell'esecuzione dei lavori di ripristino dell'agibilità, alla propria sistemazione con oneri a proprio carico sia rimanendo nella stessa o altra RSA sia reperendo un'abitazione temporanea in locazione.

5. Il nucleo familiare con percorso di rientro, per il quale entro il 30 giugno 2015 non si sia già verificata una causa di decadenza dal CAS, la cui sistemazione abitativa temporanea è a titolo gratuito e quella abitativa alla data del sisma era a titolo oneroso, e per il quale non siano scaduti i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori di ripristino dell'agibilità ai sensi della presente ordinanza, può richiedere il CCL nel caso in cui - nelle more dell'esecuzione dei lavori - il titolo gratuito della medesima abitazione temporanea venisse modificato in titolo oneroso o il nucleo si trasferisse dall'abitazione temporanea a titolo gratuito in un'altra abitazione temporanea a titolo oneroso, presentando il modulo di domanda "Allegato Contributo per il canone di locazione (CCL)", di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), unitamente alla documentazione di cui al comma 3, lettere a) e d) o al comma 3-bis del presente articolo. Il CCL è riconosciuto a decorrere dalla data di presentazione della domanda o, se successiva, dalla data di esecuzione del contratto di locazione e, in ogni caso, dietro presentazione della documentazione di cui all'articolo 10, commi 3 e 4. Se, per l'abitazione temporanea, la variazione del titolo, da gratuito ad oneroso, si verifica tra il 30 giugno 2015 e il 15 settembre 2015, la domanda di CCL deve essere presentata, a pena di irricevibilità, entro il 15 settembre 2015.

6. ***Non è consentito agli assegnatari dei prefabbricati modulari rurali rimovibili (PMRR) accedere al CCL, salvo quanto stabilito al comma 3 bis dell'articolo 20.***

7. Nel caso in cui il richiedente il CCL occupasse l'abitazione sgomberata a titolo di locazione o comodato, la domanda deve essere sottoscritta anche dal proprietario che deve dichiarare il proprio impegno alla esecuzione dei lavori di ripristino dell'agibilità ed a proseguire il rapporto di locazione o comodato; in caso contrario, la domanda di CCL è inammissibile e di tale esito il Comune deve dare comunicazione all'interessato con raccomandata a.r.

8. Il Comune, per le necessarie integrazioni, assegna all'interessato con raccomandata a.r, a pena di inammissibilità della domanda, un termine congruo per le necessarie integrazioni, non superiore comunque a 20 giorni nei casi in cui:
 - a) la domanda, presentata entro i termini previsti ai commi precedenti, non sia integralmente compilata;
 - b) alla domanda non sia allegata la documentazione prevista al comma 3 o, per i contratti di locazione, al comma 3-bis;
 - c) la domanda ai sensi di quanto previsto al comma 7 non sia sottoscritta anche dal proprietario.
9. Qualora il Comune in sede di istruttoria della domanda riscontri la presenza di dichiarazioni contrastanti con quanto dichiarato nella domanda di CAS relativamente al titolo in base al quale era occupata l'abitazione sgomberata, provvederà con raccomandata a.r a richiedere al nucleo di produrre, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di 20 giorni di cui al precedente comma 8, l'atto/contratto in forza del quale era occupata l'abitazione sgomberata, in copia conforme all'originale o con le modalità di cui al comma 3-bis del presente articolo.
10. Al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, attestanti la conformità all'originale del titolo in base al quale è occupata l'abitazione temporanea (contratto di locazione) e delle dichiarazioni rese in domanda attestanti il titolo in base al quale era occupata l'abitazione sgomberata (contratto di locazione, comodato o contratto/atto di proprietà o usufrutto) i Comuni procedono entro il 30 aprile 2016 ad un controllo a campione nella misura da essi stabilita in relazione al numero delle domande di contributo presentate nei termini prescritti e per le quali sono state rese tali dichiarazioni e comunque in misura non inferiore al 20% delle stesse, accedendo alla banca dati dell'Agenzia delle entrate, presso il cui ufficio del registro sono depositati i suddetti atti e contratti, compreso il contratto di comodato se stipulato in forma scritta, soggetti ai sensi di legge all'obbligo di registrazione, o richiedendo alla predetta Agenzia conferma dei dati dichiarati dall'interessato.

Art. 10

Parametri per la determinazione del CCL

1. Ove l'abitazione fosse occupata alla data del sisma del maggio 2012 a titolo gratuito (proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, o comodato), il CCL è riconosciuto nella misura corrispondente al canone mensile di locazione stabilito contrattualmente per l'abitazione temporanea, o al corrispettivo mensile per il pernottamento in albergo, con esclusione del vitto, o alla retta mensile per la RSA e comunque non oltre il massimale di € 600,00.
- 1 bis. Ai fini della determinazione del CCL sarà preso a riferimento unicamente il canone di locazione corrisposto per l'abitazione temporanea, rimanendo pertanto escluso qualsiasi altro onere connesso al contratto (es: spese di registrazione annuali, bolli, deposito cauzionale, quote di spese condominiali ricomprese nel canone etc.).
 - a) Ove l'abitazione alla data del sisma fosse occupata a titolo oneroso (locazione), il CCL è riconosciuto – sempreché il corrispettivo per la sistemazione alloggiativa temporanea sia superiore a quello per l'abitazione sgomberata - nella misura corrispondente alla differenza tra il canone di locazione dell'abitazione sgomberata ed il canone di locazione dell'abitazione temporanea, o il corrispettivo per l'albergo o la retta per la RSA e comunque non oltre il massimale di € 600,00.

- b) L'erogazione del CCL ai beneficiari è effettuata dal Comune ai sensi dell'articolo 15, dietro presentazione da parte degli interessati, entro la data di scadenza del trimestre di riferimento, della documentazione comprovante, per ciascun trimestre, il pagamento del canone di locazione o del corrispettivo per la sistemazione in albergo o della retta per la sistemazione in una RSA.
2. Per gli effetti di cui al precedente comma 3, gli interessati dovranno produrre idonea documentazione quale, a titolo esemplificativo, la ricevuta rilasciata dal locatore al componente del nucleo familiare sgomberato, attestante l'avvenuto pagamento del canone di locazione dell'abitazione temporanea oppure, la ricevuta di esecuzione di bonifico bancario rilasciato dalla banca e riportante il CRO ("Codice riferimento operazione") o il CRI (Codice di Riferimento Interno), l'importo versato e la causale oppure, nel caso di addebito automatico sul conto corrente bancario (es. tramite rapporto interbancario diretto - RID), copia dell'estratto conto in cui risultino evidenziati i pagamenti dei canoni mensili al locatore. Nel caso di sistemazione temporanea in albergo o in RSA, dovrà essere prodotta la fattura o la ricevuta fiscale attestante l'avvenuto pagamento del corrispettivo, regolarmente quietanzato. Tale documentazione può essere prodotta in copia fotostatica di cui l'interessato attesta, nei casi che ricorrono, la conformità all'originale attraverso la dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 19 e 19 bis del D.P.R. n. 445/2000, riportata in calce alla medesima copia.
 3. Ai fini della determinazione dell'importo del CCL di cui ai precedenti commi 1 e 2, saranno considerate eventuali future variazioni in aumento o in diminuzione del canone di locazione dell'abitazione temporanea, o del corrispettivo per il pernottamento in albergo (escluso il vitto) o della retta per la RSA, conseguenti all'applicazione degli adeguamenti ISTAT, o a rinnovi o alla stipula di un nuovo contratto a titolo oneroso. Tali variazioni dovranno essere comprovate dalla documentazione di cui al precedente comma 4 e dal contratto nuovo o rinnovato.

Art. 11

Periodo per il quale è riconosciuto il CCL

1. Il diritto al CAS cessa il 30 giugno 2015, ferme restando eventuali cause di decadenza dallo stesso intervenute in data antecedente.
2. Il CCL è riconosciuto dal 1 luglio 2015 fino alla data di fine lavori riportata nella dichiarazione del direttore dei lavori, incaricato dal soggetto interessato, attestante la raggiunta piena agibilità dell'abitazione sgomberata. I lavori devono essere eseguiti entro e non oltre i termini stabiliti dalle ordinanze commissariali per la ricostruzione n. 29/2012 e smi, n. 51/2012 e smi e n. 86/2012 e smi rispettivamente in 8 mesi per gli esiti di agibilità B e C, 24 mesi per l'esito di agibilità E0 e 36 mesi per gli esiti di agibilità E1, E2 ed E3, salvo eventuali proroghe o sospensioni concesse dal Comune, e decorrenti dalla data di concessione del contributo per la ricostruzione o dall'inizio lavori antecedente al 31 luglio 2014 per chi non ha presentato, per gli esiti E0, E1, E2 ed E3, entro il termine del 31 marzo 2014 istanza di prenotazione MUDE o, per gli esiti B e C, entro il 30 aprile 2014 la domanda di contributo MUDE. Per le abitazioni di cui all'ordinanza commissariale n. 57/2012 e smi, i lavori devono essere eseguiti entro la data del 31 dicembre 2016 e per quelle strumentali alle attività agricole entro il 30 settembre 2016.
3. L'inutile decorso dei termini per l'ultimazione dei lavori di cui al comma 2 comporta alla relativa scadenza la decadenza dal CCL.

Art. 12

Obbligo di inizio lavori di ripristino dell'agibilità dell'abitazione entro determinati termini

1. Entro il 30 settembre 2015 è fatto obbligo di iniziare i lavori di ripristino dell'agibilità dell'abitazione sgomberata, per coloro che, beneficiando a tale data del CCL:
 - a) non confermino, per l'esito di agibilità E, entro il 15 maggio 2015 l'istanza di prenotazione MUDE ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 14 del 14 aprile 2015;
 - b) siano stati sgomberati con ordinanza sindacale a causa del sisma del maggio 2012 dopo il 31 luglio 2014 - data entro la quale, ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 64/2013, come modificata dall'ordinanza commissariale n. 149/2013, ricorreva l'obbligo di iniziare i lavori per chi non aveva presentato entro il 31 marzo 2014 per gli esiti di agibilità E0, E1, E2 ed E3 o entro il 30 aprile 2014 per gli esiti di agibilità B e C rispettivamente l'istanza di prenotazione MUDE o la domanda di contributo MUDE - e alla data di entrata in vigore della presente ordinanza non abbiano ancora iniziato i lavori;
 - c) non presentino, per le abitazioni strumentali alle attività agricole di cui all'ordinanza commissariale n. 57/2012, la domanda di contributo "SFINGE" entro il 30 giugno 2015.
2. L'inutile decorso del termine del 30 settembre 2015 di cui al comma 1 comporta a tale data la decadenza dal CCL, ferma restando la sanzione prevista agli articoli 13 e 14 ovvero l'obbligo di restituire i contributi percepiti (CAS e CCL) ove i lavori, ancorché iniziati entro il 30 settembre 2015, non vengano ultimati:
 - entro i successivi 24 mesi nei casi di cui alla lettera a) del comma 1, per i quali, non essendo gestita la pratica su piattaforma MUDE, l'esito di agibilità E non è classificato secondo i diversi livelli di gravità E0, E1, E2 ed E3;
 - entro i successivi 8 o 24 mesi nei casi di cui alla lettera b) del comma 1, per i quali l'esito di agibilità è classificato B, C o E senza, in quest'ultimo caso, la specificazione dei diversi livelli di gravità, non essendo gestita la pratica su piattaforma MUDE;
 - entro il 30 settembre 2016 nei casi di cui alla lettera c) del comma 1.
- 2 bis. Ferma restando la decadenza dal CCL al 30 settembre 2015, la sanzione prevista agli articoli 13 e 14 ovvero l'obbligo di restituire il CAS e il CCL ricorre altresì nel caso in cui i lavori che non siano iniziati entro il 30 settembre 2015, non siano neppure ultimati entro i termini di cui al precedente comma 2, decorrenti dal 30 settembre 2015.
3. Nei casi di rifiuto definitivo da parte dei Comuni delle domande di contributo MUDE o, per le abitazioni strumentali alle attività agricole, delle domande di contributo SFINGE presentate nei termini prescritti dai beneficiari di CCL, i lavori di ripristino devono iniziare entro il termine di 3 mesi dalla notifica del rifiuto definitivo a pena, in caso contrario, di decadenza dal CCL alla scadenza dei 3 mesi e ferma restando la sanzione prevista agli articoli 13 e 14 ovvero l'obbligo di restituire i contributi percepiti (CAS e CCL) ove i lavori non vengano ultimati entro 8 o 24 mesi successivi alla scadenza dei predetti 3 mesi.
4. I beneficiari del CCL che, avendo presentato per l'esito di agibilità E l'istanza di prenotazione MUDE entro il 31 marzo 2014, confermandola entro il 15 maggio 2015:
 - a) non presentino domanda di contributo MUDE entro il **31 marzo 2016, salvo ulteriori ed eventuali proroghe previste dalle ordinanze commissariali per la ricostruzione**, ma entro tale ultima data **o entro una sua eventuale proroga** inizino comunque i lavori, devono

provvedere all'ultimazione degli stessi entro i successivi 24 mesi, in quanto, in caso contrario, incorrono nella sanzione di cui agli articoli 13 e 14 ovvero nell'obbligo di restituzione dei contributi percepiti (CAS e CCL);

- b) non presentino domanda di contributo MUDE entro il **31 marzo 2016, salvo ulteriori ed eventuali proroghe previste dalle ordinanze commissariali per la ricostruzione**, ed entro tale ultima data **o entro una sua eventuale proroga** non inizino comunque i lavori decadono a tale data dal CCL; i medesimi soggetti sono tenuti ad ultimare i lavori entro 24 mesi decorrenti **dal giorno successivo al suddetto termine o dal giorno successivo alla sua eventuale proroga** in quanto, in caso contrario, incorrono nella sanzione di cui agli articoli 13 e 14 ovvero nell'obbligo di restituzione dei contributi percepiti (CAS e CCL).

Art. 13

Casi che comportano l'obbligo di restituzione del CCL

1. Il CCL deve essere restituito dal 1° luglio 2015 o, se successiva, dalla data di percezione dello stesso, in caso di:
 - a) inosservanza del termine di 6 mesi previsto all'articolo 3 per il rientro nell'abitazione e la presentazione della relativa documentazione, ancorché i lavori di ripristino dell'agibilità siano stati ultimati entro i termini di cui al comma 2 dell'articolo 11;
 - b) inosservanza dei termini per l'ultimazione dei lavori di cui al comma 2 dell'articolo 11, salvo che entro il successivo termine di 6 mesi si provveda comunque all'ultimazione dei lavori, al rientro nell'abitazione e alla relativa documentazione ai sensi di quanto previsto all'articolo 3.
2. Il CCL deve essere restituito altresì, dal 1 luglio 2015 o, se successiva, dalla data di percezione dello stesso, in caso di:
 - a) vendita dell'abitazione sgomberata prima del rientro nella stessa;
 - b) procedimento di esecuzione forzata che si conclude con la vendita all'asta dell'abitazione sgomberata, salvo che ricorrano le seguenti circostanze:
 - il procedimento di esecuzione si estingua e non si dia luogo al trasferimento della proprietà dell'abitazione sgomberata;
 - il nucleo familiare esegua entro i termini di cui al comma 2 dell'articolo 11 i lavori di ripristino dell'agibilità e provveda, documentandolo, al rientro nell'abitazione entro il successivo termine di 6 mesi di cui all'articolo 3.
3. Per i locatari o comodatari dell'abitazione sgomberata non ricorre l'obbligo della restituzione del CCL, qualora il proprietario dell'abitazione, nonostante l'impegno assunto alla prosecuzione del rapporto di locazione o comodato al termine dei lavori di ripristino dell'agibilità, non riconsegna al locatario o comodatario l'abitazione ripristinata.

Art. 14

Casi che comportano l'obbligo di restituzione del CAS e del CCL

1. Qualora, anche a causa della vendita, compresa quella conseguente ad esecuzione forzata, dell'abitazione sgomberata, i lavori di ripristino dell'agibilità non siano ultimati entro 8, 24 e 36 mesi - salvo eventuali sospensioni o proroghe concesse dal Comune - decorrenti dalle date

indicate al comma 2 dell'articolo 11 della presente ordinanza, al fine di non incorrere nella sanzione prevista al comma 5 dell'articolo 7 dell'ordinanza commissariale n. 64/2013 ovvero nell'obbligo di restituire il CAS dal 1 agosto 2013 o, se successiva, dalla data di percezione dello stesso, i soggetti che non accedono al CCL devono ultimare i lavori - in luogo dei 12 mesi previsti nel predetto comma 5 dell'articolo 7 dell'ordinanza commissariale n. 64/2013 - entro 6 mesi dalla scadenza dei predetti termini di 8, 24 e 36 mesi, salvo che questi ultimi termini siano già scaduti alla data di entrata in vigore della presente ordinanza e a tale data stia decorrendo il termine di 12 mesi che, in tal caso, rimane invariato.

2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica anche a coloro i quali accedono al CCL; pertanto, se i lavori non sono ultimati entro 6 mesi dalla scadenza dei termini di 8, 24 e 36 mesi, oltre alla restituzione del CAS dal 1 agosto 2013 o, se successiva, dalla data di percezione dello stesso, si deve provvedere alla restituzione del CCL dal 1 luglio 2015 o, se successiva, dalla data di percezione dello stesso, non potendosi realizzare la condizione del rientro documentato entro i suddetti 6 mesi.
3. Per i locatari o comodatari dell'abitazione sgomberata non ricorre l'obbligo della restituzione dei contributi percepiti (CAS e CCL), qualora il proprietario dell'abitazione non osservi i termini previsti per l'ultimazione lavori, ferma restando per i suddetti soggetti alla scadenza di tali termini la decadenza dai contributi in questione.

Art. 15

Termini temporali per l'erogazione del CCL

1. Il CCL è erogato dai Comuni interessati agli aventi titolo a decorrere dal 1 luglio 2015 con cadenza trimestrale entro il mese successivo alla scadenza di ogni trimestre.
2. Ai fini della copertura finanziaria del CCL, i Comuni interessati trasmettono all'Agenzia regionale di protezione civile, preposta all'adozione degli atti di liquidazione, la richiesta di trasferimento delle risorse necessarie entro il giorno 15 del mese successivo a quello di scadenza di ciascun trimestre, allegando alla stessa l'elenco riepilogativo trimestrale degli aventi titolo.

Art. 16

Vigenza delle disposizioni di cui all'ordinanza commissariale n. 64/2013 e smi

1. Per tutto quanto non diversamente previsto nelle disposizioni della presente ordinanza, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'ordinanza commissariale n. 64/2013 come modificata dall'ordinanza commissariale n. 149/2013.

CAPO III

NUCLEI FAMILIARI CON SISTEMAZIONE ABITATIVA TEMPORANEA A TITOLO GRATUITO

Art. 17

Contributo per il disagio abitativo temporaneo ai nuclei familiari
con sistemazione abitativa temporanea a titolo gratuito (CDA)

1. Ai nuclei familiari che alla data del sisma del maggio 2012 occupavano l'abitazione a titolo di proprietà, usufrutto o comodato, con percorso di rientro nell'abitazione al termine dei lavori di ripristino dell'agibilità, la cui sistemazione abitativa temporanea attuale, ivi compresa la sistemazione in case mobili, roulotte e camper, è a titolo gratuito e per i quali entro il 30 giugno 2015 non si sia già verificata una causa di decadenza dal Contributo per l'autonoma sistemazione, è riconosciuto un contributo per il disagio abitativo temporaneo (CDA) nelle seguenti misure forfetarie mensili:

n. componenti	contributo
1-2	€ 150
3-4	€ 200
5 o più	€ 250

2. La variazione del numero dei componenti del nucleo familiare già beneficiario di CDA conseguente a nascite, decessi o fuoriuscite di un componente che non farà più rientro nell'abitazione ripristinata, non comporterà la rideterminazione in aumento o diminuzione del contributo.
3. Per i soggetti di cui al comma 1 il CAS cessa comunque al 30 giugno 2015.
4. ***Non è consentito agli assegnatari dei prefabbricati modulari rurali rimovibili (PMRR) accedere al CDA, salvo quanto stabilito al comma 3 bis dell'articolo 20.***
5. Il contributo per il disagio abitativo temporaneo è riconosciuto ai nuclei di cui al comma 1 fino alla data di fine lavori di ripristino dell'agibilità. Restano comunque valide le cause di decadenza previste dall'art. 2 della presente ordinanza.
6. Per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo temporaneo, i soggetti interessati devono presentare, a pena di irricevibilità, entro il termine perentorio del 15 settembre 2015 la relativa domanda da compilarsi utilizzando il modulo "Allegato contributo per il disagio abitativo temporaneo", di cui all'art. 2, comma 1, lettera a).
7. Per l'abitazione temporanea, il Comune in sede di istruttoria delle domande di CDA richiede con raccomandata a.r. agli interessati di produrre, a pena di inammissibilità della domanda, entro il termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della richiesta, la documentazione seguente:
 - a) in caso di contratto di comodato stipulato in forma scritta, copia fotostatica del contratto, di cui l'interessato attesta la conformità all'originale attraverso la dichiarazione sostitutiva prevista agli articoli 19 e 19 bis del D.P.R. n. 445/2000, resa in calce a tale copia;

- b) in caso di contratto di comodato stipulato in forma verbale, una dichiarazione di ospitalità resa e sottoscritta, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal proprietario dell'abitazione temporanea concessa in comodato, riportante le generalità, compreso il codice fiscale delle parti contraenti, l'indirizzo e gli estremi catastali dell'abitazione, la data di stipula e la durata del contratto verbale di comodato;
- c) in caso di contratto/atto di proprietà o di usufrutto, copia fotostatica del contratto/atto di cui l'interessato attesta la conformità all'originale attraverso la dichiarazione sostitutiva prevista agli articoli 19 e 19 bis del D.P.R. n. 445/2000 e sempreché l'abitazione temporanea non sia ubicata nello stesso comune in cui è ubicata l'abitazione sgomberata o in un comune con questo confinante, in quanto, in caso contrario, essendosi verificata una causa di decadenza dal CAS ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera n), dell'ordinanza commissariale n. 64/2013, non sussiste il diritto al CDA.
8. Al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, attestanti, per l'abitazione temporanea, la conformità all'originale del contratto di comodato e del contratto/atto di proprietà o di usufrutto di cui al comma 7, lettere a) e c), del presente articolo, nonché delle dichiarazioni rese in domanda ed attestanti il titolo in base al quale era occupata l'abitazione sgomberata (contratto di comodato o contratto/atto di proprietà o usufrutto) i Comuni procedono entro il 30 aprile 2016 ad un controllo a campione nella misura da essi stabilita in relazione al numero delle domande di contributo presentate entro il 30 giugno 2015 e per le quali sono state rese tali dichiarazioni e comunque in misura non inferiore al 20% delle stesse, accedendo alla banca dati dell'Agenzia delle entrate, presso il cui ufficio del registro sono depositati i suddetti atti e contratti, soggetti ai sensi di legge all'obbligo di registrazione, o richiedendo alla predetta Agenzia conferma dei dati dichiarati dall'interessato.

Art. 17 -bis
Norme di rinvio

1. Fermo restando che al CDA possono accedere solo coloro che occupavano l'abitazione sgomberata a titolo gratuito (proprietà, usufrutto, comodato) con esclusione di coloro che la occupavano a titolo oneroso (locazione), per il riconoscimento di tale contributo si applicano le disposizioni generali di cui al Capo I e, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo II, nonché le disposizioni di cui al Capo III-bis e al Capo III-ter della presente ordinanza.

CAPO III -Bis

EFFETTI DELLA SISTEMAZIONE DEI COMPONENTI DEL MEDESIMO NUCLEO FAMILIARE SGOMBERATO IN PIÙ ABITAZIONI TEMPORANEE E DELLA SISTEMAZIONE DI PIÙ NUCLEI FAMILIARI SGOMBERATI NELLA MEDESIMA ABITAZIONE TEMPORANEA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL CCL O DEL CDA

Art. 17 -ter

Effetti della sistemazione dei componenti del medesimo nucleo familiare sgomberato in più abitazioni temporanee ai fini del riconoscimento del CCL o del CDA

1. Per il medesimo nucleo familiare sgomberato, con percorso di rientro nell'abitazione ripristinata, per il quale non si siano verificate al 30 giugno 2015 cause di decadenza dal CAS, e i cui componenti siano sistemati in più abitazioni temporanee, è presa in considerazione, anche in presenza di più domande di contributo (CCL e/o CDA), un'unica domanda secondo quanto previsto nelle seguenti lettere:
 - a) qualora le distinte abitazioni temporanee siano occupate dai suoi componenti sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, e l'abitazione sgomberata fosse occupata dal nucleo familiare a titolo gratuito o a titolo oneroso, è riconosciuto al nucleo unicamente il CCL, il cui importo è determinato, a seconda dei casi, ai sensi del comma 1 o del comma 2 dell'articolo 10, tenuto conto della somma dei corrispettivi pagati dai componenti per le sistemazioni abitative temporanee.
 - b) qualora le distinte abitazioni temporanee siano occupate a titolo gratuito, e l'abitazione sgomberata fosse occupata dal nucleo familiare a titolo gratuito, è riconosciuto al nucleo un unico CDA, il cui importo è determinato in base alla tabella di cui all'art. 17, comma 1, tenuto conto del numero totale dei componenti in autonoma sistemazione che, secondo quanto dichiarato nella o nelle domande, provvederanno al rientro nell'abitazione ripristinata.

Art. 17 -quater

Effetti della sistemazione di più nuclei familiari sgomberati nella medesima abitazione temporanea ai fini del riconoscimento del CCL o del CDA

1. Per le domande di contributo presentate entro i termini prescritti dai nuclei familiari sgomberati e con percorso di rientro, per i quali non si siano verificate al 30 giugno 2015 cause di decadenza dal CAS, e che si siano sistemati nella medesima abitazione temporanea, si applica quanto previsto nelle seguenti lettere:
 - a) qualora l'abitazione temporanea sia occupata a titolo oneroso in forza di un contratto di locazione cointestato, a ciascun nucleo familiare è riconosciuto il CCL, determinato, a seconda che l'abitazione sgomberata di tali nuclei fosse occupata a titolo gratuito o oneroso, ai sensi del comma 1 o del comma 2 dell'articolo 10, tenuto conto della quota parte a proprio carico del canone di locazione dell'abitazione temporanea;
 - b) qualora l'abitazione temporanea sia occupata in forza di un contratto di locazione intestato ad uno solo dei due nuclei che corrisponde interamente il relativo canone, e l'abitazione sgomberata di tali nuclei fosse occupata a titolo gratuito, al nucleo familiare che sostiene la

spesa è riconosciuto il CCL, determinato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, e al nucleo familiare, ospite del primo, è riconosciuto il CDA, determinato ai sensi dell' articolo 17, comma 1; qualora l'abitazione sgomberata di tali nuclei fosse occupata a titolo oneroso, è riconosciuto unicamente il CCL determinato ai sensi dell'articolo 10, comma 2, al nucleo familiare intestatario del contratto di locazione dell'abitazione temporanea di cui sostiene i relativi oneri;

- c) qualora l'abitazione temporanea sia occupata a titolo gratuito in forza di un contratto di comodato cointestato, a ciascun nucleo familiare è riconosciuto il CDA, il cui importo è determinato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, e sempreché l'abitazione sgomberata di tali nuclei fosse occupata a titolo gratuito.

CAPO III – TER
PASSAGGIO TRA LE DIVERSE MISURE DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE

Art. 17 -quinquies
Disposizione generale

1. Le disposizioni di cui al presente Capo regolano il passaggio tra le diverse misure di assistenza alla popolazione e si applicano ai nuclei familiari, già beneficiari di una misura di assistenza di cui all'articolo 1, a seguito della presentazione nei termini prescritti dalla presente ordinanza del rispettivo modulo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), con percorso di rientro nell'abitazione ripristinata e per i quali, alla data del passaggio da una misura ad un'altra, non siano scaduti i termini prescritti per l'inizio e l'ultimazione dei lavori di ripristino dell'agibilità ai sensi della presente ordinanza.

Art. 17 -sexies
Passaggio dal CCL al CDA

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 17-quinquies, il nucleo familiare, beneficiario di CCL, nel caso in cui il titolo oneroso in base al quale occupa l'abitazione temporanea venisse modificato in titolo gratuito, o nel caso in cui si trasferisse dall'abitazione temporanea a titolo oneroso in un'altra abitazione temporanea a titolo gratuito, può richiedere il CDA, presentando il modulo di domanda "Allegato Contributo per il disagio abitativo temporaneo" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), unitamente alla documentazione di cui all'articolo 17, comma 7.
2. Il CDA è riconosciuto a decorrere dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 o, se successiva, dalla data di esecuzione del contratto di comodato.
3. Il passaggio dal CCL al CDA è previsto nel solo caso in cui l'abitazione sgomberata fosse occupata a titolo gratuito.

Art. 17 -septies
Passaggio dal CDA al CCL

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 17-quinquies, il nucleo familiare, beneficiario di CDA, nel caso in cui il titolo gratuito in base al quale occupa l'abitazione temporanea venisse modificato in titolo oneroso, o nel caso in cui si trasferisse dall'abitazione temporanea a titolo gratuito in un'altra abitazione temporanea a titolo oneroso, può richiedere il CCL, presentando il modulo di domanda "Allegato Contributo per il canone di locazione (CCL)", di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), unitamente alla documentazione di cui al comma 3, lettera a), o al comma 3-bis dell'articolo 9.
2. Il CCL è riconosciuto a decorrere dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 o, se successiva, dalla data di esecuzione del contratto di locazione e, in ogni caso, dietro presentazione della documentazione di cui all'articolo 10, commi 3 e 4.

Art. 17 -octies

Passaggio dall'assistenza di cui alle ordinanze commissariali
n. 25/2012 e n. 26/2014 al CDA o al CCL

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 17-quinquies, il nucleo familiare, che occupava l'abitazione sgomberata a titolo gratuito e con sistemazione abitativa temporanea ai sensi delle ordinanze commissariali n. 25/2012 e n. 26/2014, alla scadenza del relativo contratto può procedere:
 - a) sistemandosi autonomamente in un'abitazione temporanea a titolo gratuito, alla richiesta del CDA, presentando il modulo di domanda "Allegato Contributo per il disagio abitativo temporaneo" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), unitamente alla documentazione di cui all'articolo 17, comma 7. Il CDA è riconosciuto a decorrere dalla data di presentazione della domanda o, se successiva, dalla data di esecuzione del contratto di comodato;
 - b) sistemandosi autonomamente in un'abitazione temporanea a titolo oneroso, alla richiesta del CCL, presentando il modulo di domanda "Allegato Contributo per il canone di locazione (CCL)", di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), unitamente alla documentazione di cui al comma 3, lettera a), o al comma 3-bis dell'articolo 9 . Il CCL è riconosciuto a decorrere dalla data di presentazione della domanda o, se successiva, dalla data di esecuzione del contratto di locazione e, in ogni caso, dietro presentazione della documentazione di cui all'articolo 10, commi 3 e 4.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 17-quinquies, i nuclei familiari che occupavano l'abitazione sgomberata a titolo oneroso, nei casi previsti all'articolo 18, commi 2 e 3, della presente ordinanza, alla scadenza del contratto per l'abitazione temporanea di cui alle ordinanze commissariali n. 25/2012 e n. 26/2014, ove si sistemino autonomamente in un'abitazione temporanea a titolo oneroso, possono richiedere il CCL, presentando il modulo di domanda "Allegato Contributo per il canone di locazione (CCL)", di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), unitamente alla documentazione di cui al comma 3, lettere a) e d), o al comma 3-bis dell'articolo 9 . Il CCL è riconosciuto a decorrere dalla data di presentazione della domanda o, se successiva, dalla data di esecuzione del contratto di locazione e, in ogni caso, dietro presentazione della documentazione di cui all'articolo 10, commi 3 e 4.

Art. 17-nonies

**Passaggio dall'assistenza in PMAR o in PMRR di cui all'ordinanza commissariale n.
85/2012 al CDA o al CCL**

1. **Fermo restando quanto previsto all'articolo 17-quinquies, il nucleo familiare, con sistemazione abitativa temporanea in prefabbricati modulari abitativi rimovibili (PMAR) di cui all'ordinanza commissariale n. 85/2012, alla riconsegna del PMAR risultante dal relativo verbale, può procedere:**
 - a) **sistemandosi autonomamente in un'abitazione temporanea a titolo gratuito, alla richiesta del CDA se alla data del sisma occupava l'abitazione sgomberata a titolo gratuito, presentando il relativo modulo di domanda "Allegato Contributo per il disagio abitativo temporaneo", di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), unitamente alla documentazione di cui all'articolo 17, comma 7; il CDA è riconosciuto a decorrere dalla data di presentazione della domanda o, se successiva, dalla data di esecuzione del contratto di comodato;**

b) sistemandosi autonomamente in un'abitazione temporanea a titolo oneroso, alla richiesta del CCL, se alla data del sisma occupava l'abitazione sgomberata a titolo gratuito o oneroso, presentando il relativo modulo di domanda "Allegato Contributo per il canone di locazione (CCL)" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), unitamente alla documentazione di cui al comma 3 o al comma 3-bis dell'articolo 9; il CCL è riconosciuto a decorrere dalla data di presentazione della domanda o, se successiva, dalla data di esecuzione del contratto di locazione e, in ogni caso, dietro presentazione della documentazione di cui all'articolo 10, commi 3 e 4.

- 2. Il precedente comma 1 si applica anche nel caso di riconsegna del prefabbricato modulare rurale rimovibile (PMRR) unicamente ove ricorra la condizione prevista al successivo articolo 20, comma 3 bis.*
- 3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 17-quinquies, al nucleo familiare che ha riconsegnato il PMAR o, per le ragioni previste all'articolo 20, comma 3-bis, il PMRR, e presentato domanda di CCL o CDA tra il 12 maggio 2015 e l'entrata in vigore del presente comma, il contributo (CCL o CDA) è riconosciuto a decorrere dalla data di presentazione della domanda di CCL o CDA o, se successiva, dalla data di esecuzione del contratto di locazione o di comodato.*

CAPO IV

ALLOGGI IN LOCAZIONE TEMPORANEA

Art. 18

Modifiche e integrazioni dell'ordinanza n. 26/2014 (Alloggi in locazione temporanea)

1. Dalla data del 1 luglio 2015 i contratti previsti dalla ordinanza n. 26/2014 potranno essere stipulati esclusivamente per i nuclei familiari che alla data del sisma del maggio 2012 occupavano l'abitazione a titolo gratuito (proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, o comodato), con percorso di rientro nell'abitazione al termine dei lavori di ripristino dell'agibilità, solo nei seguenti casi:
 - a) rinnovi di contratti stipulati ai sensi dell'ordinanza n. 26/2014, in corso alla data di pubblicazione della presente ordinanza per una durata massima di ulteriori 24 mesi;
 - b) nuovi contratti da stipulare alla scadenza di contratti di cui alla ordinanza n. 25/2012 ancora in corso alla data di pubblicazione della presente ordinanza;
 - c) nuovi contratti la cui stipula **era** in corso di trattativa **all'11 maggio 2015**;
 - d) **nuovi contratti da stipulare con nuclei familiari per i quali il Comune/ACER ritenga necessario il ricorso a tale forma di assistenza. La valutazione dei casi è affidata all'insindacabile giudizio del Comune/ACER;**
 - e) **nuovi contratti da stipulare con nuclei familiari assegnatari di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) a condizione che:**
 - **siano state avviate le pratiche di ripristino dell'abitazione principale colpita dal sisma**
 - **sia stato rispettato il Disciplinare di assegnazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR)**
 - **siano sanate eventuali morosità.**
2. Per i nuclei familiari con percorso di rientro che alla data del sisma erano in locazione i rinnovi e i nuovi contratti di cui al precedente comma 1 lett. a) e b) sono ammissibili, per una durata massima di 6 mesi, esclusivamente per i nuclei con contratti in scadenza al 31 ottobre 2015, e che dovranno attivarsi per la ricerca di un'altra soluzione abitativa. Alla scadenza dei 6 mesi i suddetti nuclei potranno accedere soltanto al Contributo per il canone di locazione (CCL) di cui al CAPO II, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, presentando al Comune apposita domanda.
3. Per i nuclei familiari con percorso di rientro che alla data del sisma erano in locazione e che non rientrano nelle tipologie di cui al comma 2, alla scadenza dei contratti di locazione stipulati ai sensi dell'ordinanza 25/2012 e 26/2014 potranno accedere soltanto al Contributo per il canone di locazione (CCL) di cui al CAPO II, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, presentando al Comune apposita domanda.
4. I nuclei familiari (di cui al comma 1) (richiamo abrogato) assegnatari di un alloggio ai sensi delle ordinanze nn. 25/2012 e 26/2014, con contratto di locazione temporanea con oneri a carico del Commissario, devono:
 - a) presentare al Comune in cui è ubicata l'abitazione inagibile per effetto del sisma del maggio 2012, entro il termine perentorio del 15 settembre 2015, il modulo allegato alla presente

ordinanza “Allegato Locazione Temporanea” completo in ogni sua parte, di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) della presente ordinanza;

b) completare i lavori di ripristino dell’agibilità dell’abitazione danneggiata dal sisma entro e non oltre i termini stabiliti dalle ordinanze commissariali per la ricostruzione n. 29/2012 e smi, n. 51/2012 e smi e n. 86/2012 e smi rispettivamente in 8 mesi per gli esiti di agibilità B e C, 24 mesi per l’esito di agibilità E0 e 36 mesi per gli esiti di agibilità E1, E2 ed E3, salvo eventuali proroghe o sospensioni concesse dal Comune.

5. I nuclei familiari devono rientrare nell’abitazione ripristinata entro il termine di 30 giorni **dalla revoca dell’assegnazione disposta dal Sindaco, che deve avvenire entro 20 giorni dalla dichiarazione di fine lavori del professionista incaricato. I nuclei familiari devono altresì dimostrare l’avvenuto rientro, come previsto** dall’articolo 3 della presente ordinanza.

5 bis. La disposizione del comma 1 dell’art. 8 dell’ordinanza n. 26/2014 è abrogato.

6. Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo comportano per il beneficiario la decadenza dal diritto all’assistenza ai sensi delle ordinanze nn. 25/2012 e 26/2014 e smi, pertanto saranno obbligati a dare comunicazione di rinuncia al contratto di locazione, ai sensi dell’art. 8 comma 3 dell’ordinanza 26/2014, al locatore/proprietario dell’immobile.

7. La comunicazione della rinuncia dovrà avvenire entro:

- a) il 15 ottobre 2015 per i nuclei familiari che non presentino l’allegato di cui al punto a) del precedente comma 4;
- b) 30 giorni a decorrere dalla data di scadenza dei termini per l’esecuzione dei lavori stabiliti dalle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86/2012 salvo eventuali sospensioni e proroghe concesse dal Comune;
- c) **entro 30 giorni dall’accertamento da parte del Comune di sopravvenuti problemi di salute o dell’aggravamento delle condizioni di salute, tali da impedire il rientro nell’abitazione ripristinata secondo le modalità stabilite all’art. 3, comma 4, lettera a).**

7 bis Nei casi di cui al comma precedente gli assegnatari dovranno rilasciare l’immobile alla data indicata nella comunicazione di rinuncia al contratto, che non potrà comunque superare i 30 giorni dalla comunicazione stessa.

8. Il mancato rispetto delle disposizioni sancite nel presente articolo comporteranno in capo al beneficiario l’obbligo di restituzione delle somme corrisposte dal Commissario **che, in caso di:**
- **mancata presentazione della rinuncia saranno calcolate a decorrere dalla data di scadenza dei termini indicati alle lettere a), b) e c) del precedente comma 7;**
- **mancato rientro e/o mancata documentazione del rientro, di cui al comma 5, saranno calcolate:**

- **dal 1° luglio 2015 per i nuclei già assegnatari di alloggio in locazione temporanea ex ordd. nn. 25/2012 e 26/2014 e smi, di cui al precedente comma 1, lettere a) e b);**
- **dalla data di sottoscrizione del contratto di locazione per i nuovi assegnatari, successiva al 1° luglio 2015.**

8 bis In caso di riconsegna dell’alloggio in ritardo rispetto alla scadenza naturale del contratto, oppure oltre il termine di 30 giorni dalla data di revoca dell’assegnazione disposta dal Sindaco, o dopo la data indicata nella comunicazione di rinuncia al contratto, il

Locatario/Assegnatario è tenuto a corrispondere al Comune/ACER una penale giornaliera di 30 euro, come disposto al comma 9, art. 8, dell'ordinanza n. 26/2014 e smi.

9. In caso di procedimento di esecuzione forzata che si conclude con la vendita all'asta dell'abitazione sgomberata, il beneficiario ha l'obbligo di restituire le somme corrisposte dal Commissario a partire dal 1° ottobre 2015 ***o dalla data di sottoscrizione del contratto di cui al comma 1, lett. c), d) ed e) se successiva, salvi*** i casi in cui il procedimento di esecuzione si estingua e non si dia luogo al trasferimento della proprietà dell'abitazione sgomberata oppure che il nucleo familiare esegua i lavori di ripristino dell'agibilità entro i termini previsti dalle ordinanze per la ricostruzione nn. 29, 51 e 86/2012 e smi, richiamati al comma 4, lettera b) del presente articolo, e provveda al rientro nell'abitazione entro i termini previsti al comma 5.
10. ***La rinuncia al contratto di locazione intervenuta prima della scadenza naturale del contratto, o l'abbandono dell'alloggio per un periodo superiore a 90 giorni consecutivi accertati dal Comune/ACER e/o segnalato dal proprietario, ovvero il mancato rispetto delle norme contrattuali, comportano la perdita del diritto a qualunque forma di assistenza con oneri a carico del Commissario delegato.***
11. ***Il comma 6, dell'articolo 1, dell'ordinanza n. 26/2014 è sostituito dal seguente:***
6. I locatari/assegnatari degli alloggi devono dichiarare, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e smi, di non disporre di altra abitazione libera e agibile nel territorio del comune in cui è ubicata l'abitazione sgomberata, o in un comune confinante.

CAPO V

PMAR E PMRR

Art. 19

Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR)

1. Finalità del presente articolo è la ricognizione dei nuclei familiari assegnatari di PMAR al fine di formalizzare la situazione oggettiva di ciascun nucleo in relazione al rientro nell'abitazione per la quale è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero.
2. I Comuni che abbiano già in corso o espletato procedure di monitoraggio raccogliendo dati e dichiarazioni analoghi a quelli riportati nell'allegato PMAR possono valutare di non procedere ad una ulteriore ricognizione.
3. I Comuni che non hanno effettuato nessuna ricognizione, o che l'hanno svolta solo in parte, devono procedere alla raccolta dei dati e delle dichiarazioni richieste mediante il modulo allegato alla presente ordinanza "Allegato PMAR", di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) della presente ordinanza.
4. Entro il termine perentorio del 15 settembre 2015 gli assegnatari di PMAR dei Comuni di cui al comma 3, proprietari, usufruttuari, comodatari o affittuari di abitazioni danneggiate dal sisma, dovranno consegnare al Comune in cui è ubicato il prefabbricato l'"Allegato PMAR" debitamente compilato.
- 4 bis. I nuclei familiari assegnatari di PMAR con percorso di rientro nell'abitazione ripristinata e per i quali, non siano scaduti i termini prescritti per l'inizio e l'ultimazione dei lavori di ripristino dell'agibilità ai sensi della presente ordinanza, possono richiedere il CCL o il CDA ai sensi di quanto previsto all'articolo 17-nonies.**
- 4 ter. E' altresì consentito il passaggio da PMAR ad alloggio in locazione temporanea ai nuclei familiari che alla data del sisma occupavano l'abitazione a titolo gratuito, ai sensi dell'ordinanza n. 26/2014, come integrata dall'art. 18 della presente ordinanza. Il contratto potrà avere la durata massima di 24 mesi e non potrà superare i termini previsti dalle ordinanze commissariali per il completamento dei lavori di ripristino dell'abitazione. Condizione necessaria per ottenere l'assegnazione di un alloggio in locazione temporanea è l'avvenuto rispetto del Disciplinare di assegnazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) e la sanatoria di eventuali morosità.**
5. Costituisce motivo di decadenza del diritto alla permanenza nei PMAR la sussistenza di una delle seguenti condizioni:
 - a) nucleo familiare proprietario/usufruttuario di un'abitazione danneggiata dal sisma che non intende ripristinare;
 - b) nucleo familiare che era in affitto/comodato e che, a prescindere dal ripristino, non intende rientrare nell'abitazione occupata al momento del sisma del 2012;
 - c) nucleo familiare che era in affitto/comodato e con cui il proprietario non intende riattivare il contratto di locazione. In tal caso il Settore Sociale del Comune provvederà a comunicarlo al Settore Tecnico affinché possa revocare o ricalcolare e decurtare il contributo ottenuto per la ricostruzione dell'immobile secondo le disposizioni e le modalità

indicate dalle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e smi o successivi provvedimenti del Commissario;

- d) nucleo familiare che era in affitto/comodato in un'abitazione danneggiata dal sisma che il proprietario non intende ripristinare;
 - e) nucleo familiare proprietario/usufruttuario di abitazione danneggiata dal sisma 2012 ripristinata e già tornata agibile o nucleo familiare affittuario/comodatario di abitazione danneggiata dal sisma 2012 ripristinata per la quale il proprietario si è impegnato a riattivare il contratto e non vi ha fatto rientro;
 - f) nucleo familiare sia proprietario/usufruttuario sia affittuario/comodatario di abitazione danneggiata dal sisma 2012 che non abbia presentato entro il termine del **15 settembre 2015** la dichiarazione di cui al comma 3 del presente articolo;
 - g) il lavoratore con contratto di lavoro a servizio intero per le necessità ed il funzionamento della vita familiare (es. puericultrice, infermiere generico, chef, autista personale, giardiniere, custode, colf, badante, domestico e categorie assimilabili) che alla data del sisma abitava col datore di lavoro nel medesimo alloggio sgomberato e che non presta più la propria opera;
 - h) il nucleo che non può rientrare nell'abitazione occupata al momento del sisma del 2012 avendone perso la proprietà;
 - i) il nucleo che dopo il sisma ha acquistato una seconda casa libera e agibile.
6. Terminata la ricognizione, i Comuni di cui ai commi 2 e 3, devono attivare le procedure di rilascio forzato dei PMAR per i nuclei familiari di cui al comma 5 i quali sono tenuti a trovare autonomamente un'altra soluzione abitativa, e/o potranno iscriversi all'elenco predisposto dal Comune così come da disposizioni vigenti ed accettare, senza possibilità di rifiuto, la proposta di alloggio privato avanzata dal Comune come meglio disposto all'articolo 25, comma 9, lettera c), della presente ordinanza.
7. Nel caso in cui i Comuni, in particolare quelli di cui al comma 2, abbiano già avviato o programmato procedure di rilascio forzato nei confronti di nuclei familiari assegnatari di PMAR, esse rimangono valide anche in relazione alle tempistiche prefissate per il rilascio dei PMAR.
8. Il Comune ha l'obbligo di segnalare al Commissario utilizzi impropri dei PMAR.
9. Dall'entrata in vigore della presente ordinanza non sarà consentita la nuova assegnazione di PMAR.

Art. 20

Prefabbricati Modulari Rurali Rimovibili (PMRR)

1. Finalità del presente articolo è la ricognizione delle effettive condizioni di utilizzazione dei PMRR, la formalizzazione della situazione oggettiva di ciascun assegnatario in relazione al rientro nell'abitazione e la verifica che sia ancora in essere l'attività agricola ed eventualmente il relativo contratto di affitto.
2. Entro il termine del 15 settembre 2015 gli assegnatari di Prefabbricati Modulari Rurali Rimovibili (PMRR), proprietari, usufruttuari, comodatari o affittuari di abitazioni danneggiate dal sisma 2012, devono compilare e consegnare al Comune ove è ubicato il prefabbricato il modulo di dichiarazione (Allegato PMRR), di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) della presente

ordinanza, con il quale dichiarano l'effettivo utilizzo del modulo e lo stato del nucleo rispetto all'abitazione danneggiata.

3. Costituisce motivo di decadenza del diritto alla permanenza nei PMRR la sussistenza di una delle seguenti condizioni:
- a) soggetti occupanti il PMRR proprietari/usufruttuari di abitazione danneggiata dal sisma 2012 che non hanno presentato nessuna domanda o dichiarazione di impegno e non hanno avviato i lavori neanche senza richiesta di contributo;
 - b) soggetti occupanti il PMRR che erano in affitto/comodato nell'abitazione danneggiata dal sisma 2012 per la quale il proprietario/usufruttuario non intende eseguire i lavori di riparazione o ripristino;
 - c) soggetti occupanti il PMRR che erano in affitto/comodato nell'abitazione danneggiata dal sisma 2012 che, a prescindere dal ripristino, non intendono rientrare nell'abitazione ripristinata;
 - d) soggetti occupanti il PMRR che erano in affitto/comodato nell'abitazione danneggiata dal sisma 2012 e con i quali il proprietario/usufruttuario non intende riattivare il contratto di locazione;
 - e) soggetti occupanti il PMRR che avevano il contratto di affitto dell'azienda agricola che è scaduto e che il proprietario/usufruttuario non intende rinnovare;
 - f) soggetti occupanti il PMRR proprietari/usufruttuari/comodatarsi/affittuari di abitazione danneggiata dal sisma 2012 ripristinata e già tornata agibile o soggetti occupanti il PMRR affittuari/comodatarsi di abitazione danneggiata dal sisma 2012 ripristinata per i quali il proprietario si è impegnato a riattivare il contratto e non vi hanno fatto rientro;
 - g) PMRR utilizzato per ospitare lavoratori stagionali che in precedenza erano ospitati in abitazione strumentale all'azienda agricola danneggiata dal sisma 2012 e attualmente non più necessari alla prosecuzione dell'attività dell'azienda agricola;
 - h) soggetti occupanti il PMRR proprietari/usufruttuari/affittuari/comodatarsi di abitazione danneggiata dal sisma 2012 che non abbiano presentato entro il termine del 15 settembre 2015 la dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo.

3 bis. In caso di reale impossibilità, accertata dal Comune, a permanere all'interno del PMRR per gravi motivi di salute è consentito il passaggio ad altra forma di assistenza con oneri a carico del Commissario delegato (CCL, CDA e alloggio in locazione temporanea), nel rispetto delle disposizioni previste per ciascuna forma.

4. A decorrere dal 1° ottobre 2015 i Comuni devono attivare le procedure di rilascio forzato dei PMRR per i soggetti assegnatari di cui al comma 3, i quali sono tenuti a trovare autonomamente un'altra soluzione abitativa e/o potranno iscriversi all'elenco predisposto dal Comune così come da disposizioni vigenti ed accettare, senza possibilità di rifiuto, la proposta di alloggio privato avanzata dal Comune come meglio disposto all'articolo 25, comma 9, lettera c), della presente ordinanza.
5. Nel caso in cui i Comuni abbiano già avviato o programmato procedure di rilascio forzato nei confronti di soggetti assegnatari di PMRR, esse rimangono valide anche in relazione alle tempistiche prefissate.
6. Per i soggetti di cui al comma 3 lettere b) e d), che non hanno un percorso di rientro per situazioni non dipendenti dalla loro volontà, sarà consentita la permanenza nel PMRR fino al

termine massimo del 31 dicembre 2016 (qualora permangano le esigenze di continuità e prossimità abitativa all'attività agricola) (periodo abrogato).

7. Per i PMRR assegnati per dipendenti o lavoratori stagionali ma non direttamente, l'azienda assegnataria dovrà allegare all' "Allegato PMRR" una dichiarazione che ne attesti la necessità per la prosecuzione dell'attività agricola.
8. Il Comune ha l'obbligo di segnalare al Commissario utilizzi impropri dei PMRR.
9. Dall'entrata in vigore della presente ordinanza non sarà consentita la nuova assegnazione di PMRR.

Art. 21

Modifica all'ordinanza n. 85/2012 "Assegnazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) e dei Prefabbricati Modulari Rurali Rimovibili (PMRR)"

1. Il punto 11 dell'ord. n. 85/2012 è sostituito con il seguente:
"11) che l'uso provvisorio gratuito dei moduli abitativi dei PMAR e dei PMRR sia assicurato per i Comuni per un periodo massimo di 72 mesi e comunque per gli assegnatari fino al termine dei lavori degli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione dell'alloggio occupato prima del 20 maggio 2012. Entro trenta giorni **dalla notifica del provvedimento di rilascio del modulo da parte del Comune, il PMAR o PMRR**, dovrà essere liberato a cura e spese dell'assegnatario. Trascorso tale termine il Comune dovrà porre in essere tutte le iniziative per il recupero del prefabbricato modulare abitativo al fine di consentire al Commissario Delegato di applicare la clausola contrattuale del buy back (obbligo di riacquisto da parte dell'installatore). Trascorso il termine di trenta giorni all'assegnatario dovrà essere applicata una sanzione pecuniaria calcolata in proporzione alla superficie del modulo abitativo e alle mensilità di permanenza non autorizzata nel modulo."
2. Al punto 11 dell'ord. n. 85/2012 sono aggiunti i seguenti punti:
"11-bis) **Le sanzioni pecuniarie, calcolate** come il valore del deprezzamento mensile del buy-back di ogni PMAR o PMRR maggiorato del 50% e delle spese di manutenzione connesse, **sono riportate nelle tabelle seguenti e si applicano dalla notifica del provvedimento sanzionatorio da parte del Comune.** Il valore di deprezzamento è calcolato sulla base di quanto stabilito dal contratto di appalto dei singoli lotti e della superficie dei moduli."

PMAR	Importo mensile sanzione PMAR (€)			
Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili	MOD 30 m2	MOD 45 m2	MOD 60 m2	MOD 75 m2
Cavezzo	114,96	155,63	193,40	228,26
Cento	133,22	178,58	220,69	259,57
San Possidonio	182,13	240,41	294,52	344,47
Mirandola	114,15	161,37	205,21	245,68
Concordia sulla Secchia	107,43	151,41	192,25	229,94
Mirandola	170,24	234,45	294,08	349,11
San Felice sul Panaro	116,01	155,86	192,86	227,02
Novi	145,07	205,47	261,55	313,33

PMRR	Importo mensile sanzione PMRR (€)				
Prefabbricati Modulari Rurali Rimovibili	MOD 30 m2	MOD 45 m2	MOD 60 m2	MOD 75 m2	MOD 90 m2
LOTTO 1	171,02	222,99	271,24	315,79	
LOTTO 2	171,30	223,49	271,95	316,68	357,68
LOTTO 3	174,70	226,39	274,39	318,70	
LOTTO 4	110,52	155,34	196,97	235,39	
LOTTO 5	212,25	280,44	343,77	402,22	

“11-ter) In caso di mancato rientro entro i termini previsti ovvero di mancata documentazione dello stesso secondo le modalità previste all'art. 3, comma 2, della presente ordinanza, si applicherà la sanzione pecuniaria di cui al punto precedente. La sanzione si applica altresì in caso di mancato rilascio del PMAR o del PMRR entro 30 giorni dalla notifica da parte del Comune del provvedimento di rilascio del modulo.”

Art. 22

Integrazioni all'ordinanza n. 17/2014 (Concessione arredi PMAR e PMRR)

1. Dopo il punto 4 è aggiunto il punto 4 bis:

“4 bis Che i Comuni, a loro insindacabile giudizio, qualora si riscontri un’eccedenza di disponibilità di arredi ed elettrodomestici rispetto al fabbisogno emerso per le casistiche riportate nei punti 2, 3 e 4, possano concederli in uso gratuito anche a nuclei familiari terremotati caratterizzati da disagio economico-sociale documentato dal Comune, assegnatari di PMAR e PMRR che hanno ripristinato l’agibilità o che hanno trovato una sistemazione alloggiativa alternativa, ovvero a nuclei familiari iscritti negli elenchi comunali di incrocio domanda – offerta, ovvero a soggetti privati quali associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro per finalità di tipo sociale, ricreativo e culturale.”

Art. 23

Integrazioni all'ordinanza n. 23/2014 (Smontaggio e deposito arredi PMAR e PMRR)

1. Al punto 2, dopo le parole “oneri ed IVA inclusi.” viene aggiunto il seguente periodo:
“Il contributo di 500,00 € è erogabile per ogni modulo esistente e da rimuovere. A tal fine sono rimborsabili solo le spese per la definitiva rimozione degli arredi funzionale allo svuotamento del modulo e non gli eventuali traslochi intermedi da modulo a modulo.”
2. Il punto 4, viene sostituito dal seguente:
“Le risorse saranno trasferite ai Comuni beneficiari a rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo smontaggio, il trasporto, il deposito a seguito di una rendicontazione corredata da idonea documentazione attestante le spese sostenute finalizzate esclusivamente a quanto esplicitato nella presente ordinanza. La richiesta di rimborso, firmata digitalmente, dovrà essere

inviata al Commissario delegato tramite posta certificata all'indirizzo della Struttura Tecnica: stcd@postacert.regione.emilia-romagna.it".

3. Dopo il punto 4, viene aggiunto il punto 4 bis:
"4 bis. La Struttura Tecnica del Commissario delegato provvederà all'adozione dell'atto di liquidazione delle somme spettanti al Comune; tale atto sarà trasmesso all'Agenzia di Protezione Civile, ai fini dell'emissione degli ordini di pagamento."

CAPO VI
STRUTTURE SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI

Art. 24

Assistenza presso strutture socio-sanitarie residenziali

1. L'assistenza alle persone anziane e disabili non autosufficienti o fragili con oneri a carico del Commissario presso strutture socio-sanitarie residenziali, ai sensi dell'ordinanza n. 114/2013, cessa dal 1 luglio 2015.
2. Entro il 15 settembre 2015 il Comune in cui risiedeva alla data del sisma il soggetto assistito presso una struttura socio-sanitaria, verifica insieme alla persona che si trova in assistenza, ovvero al familiare appositamente delegato o, ove nominati, dal tutore, curatore o amministratore di sostegno, il percorso assistenziale più adatto alle esigenze del soggetto assistito tra i seguenti:
 - a) rientro nell'abitazione occupata alla data del sisma a titolo gratuito (proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, o comodato) o a titolo oneroso (locazione), al termine dell'esecuzione dei lavori di ripristino dell'agibilità, come disposto all'art. 3 della presente ordinanza;
 - b) inserimento definitivo in struttura residenziale pubblica e/o privata con spese a proprio carico.
3. Nei casi di cui al punto a) del precedente comma, le persone anziane e disabili non autosufficienti o fragili, possono richiedere il contributo per il canone di locazione (CCL) di cui al CAPO II della presente ordinanza, fino alla data di fine lavori di ripristino dell'agibilità, sia nel caso in cui intendano ricorrere ad una sistemazione temporanea in un alloggio in locazione, sia nel caso in cui intendano rimanere ospiti presso una struttura residenziale con retta a proprio carico per impossibilità oggettiva di sistemazione in un'abitazione, assimilando il pagamento della retta di degenza al canone di locazione. In tal caso dovranno anche compilare e consegnare al Comune di residenza, entro il termine perentorio del 15 settembre 2015 la relativa domanda utilizzando il modulo "Allegato contributo per il canone di locazione (CCL)", di cui all'art. 2, comma 1, lettera a). ***Il CCL è riconosciuto anche ai soggetti in RSA con oneri a proprio carico che venissero inseriti in via definitiva in struttura; in tal caso, il CCL è riconosciuto fino alla data di inserimento definitivo in struttura a decorrere dalla quale parte degli oneri sono a carico del FRNA e, comunque, se antecedente, fino alla data di ripristino dell'agibilità dell'abitazione sgomberata; in via eccezionale, per tali ragioni, non si applica l'obbligo del rientro documentato previsto all'articolo 3, comma 2.***
4. ***I soggetti in RSA che occupavano l'abitazione sgomberata a titolo gratuito, con percorso di rientro e che, nelle more dell'esecuzione dei lavori di ripristino dell'agibilità, provvedono alla propria sistemazione abitativa temporanea a titolo gratuito, possono richiedere il CDA, presentando il modulo di domanda "Allegato Contributo per il disagio abitativo temporaneo" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), unitamente alla documentazione di cui all'articolo 17, comma 7. Il CDA è riconosciuto a decorrere dalla data di presentazione della domanda o, se successiva, dalla data di esecuzione del contratto di comodato.***

CAPO VII
OBBLIGHI DEI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI PER IL RIPRISTINO DI ABITAZIONI
DANNEGGIATE DAL SISMA

Art. 25

Disposizioni in materia di incrocio di domanda e offerta di abitazioni private
ripristinate con i fondi per la ricostruzione e disponibili per la locazione a nuclei familiari
privi dell'abitazione per effetto degli eventi sismici del maggio 2012
Modifiche ed integrazioni alle ordinanze nn. 119/2013, art. 6, commi 5-9 e 26/2014, art. 4

1. Per ottemperare agli obblighi previsti dal Protocollo di intesa stipulato il 4 ottobre 2012 tra il MEF e i Presidenti delle Regioni, pubblicato nella G.U. n. 249 del 24 ottobre 2012, sono definiti i criteri, le procedure e i termini per la locazione delle abitazioni ripristinate con i fondi per la ricostruzione di cui alle ordinanze commissariali n. 29, 51 e 86/2012 e smi, nel seguito delle presenti disposizioni denominati contributi per la ricostruzione, e le modalità per l'accesso a tale offerta dai nuclei familiari sgomberati per effetto del sisma con apposita ordinanza sindacale.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Protocollo di intesa, al fine di beneficiare dei contributi per la ricostruzione, compongono l'offerta, come rilevabile dal modello MUDE "Dichiarazione sullo stato di occupazione dell'abitazione" o dalle dichiarazioni di impegno consegnate alla presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione o da dichiarazione di disponibilità all'affitto già presentate al Comune:
 - a) le abitazioni principali di terzi (locatari, comodatari, soci di cooperative assegnatari), di cui all'art. 6, comma 3 delle ordd. nn. 29, 51 e 86/2012 e smi, per le quali non è proseguito il contratto con il medesimo locatario, comodatario o socio di cooperative assegnatario alla data del sisma, **nel caso in cui quest'ultimo abbia formalmente rinunciato**, e pertanto i proprietari, per adempiere agli obblighi derivanti dai contributi per la ricostruzione, devono stipulare un contratto per un periodo non inferiore a due anni con altro soggetto/nucleo familiare terremotato alle medesime condizioni economiche o comunque non peggiorative per l'inquilino.
 - b) le abitazioni non principali, sfitte alla data del sisma di cui all'art. 6, comma 4 delle ordd. nn. 29, 51 e 86/2012 e smi, per i quali i proprietari hanno l'obbligo di stipulare un contratto di locazione a canone concordato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per un periodo non inferiore a quattro anni.
3. I proprietari di abitazioni **ripristinate**, di cui al comma 2, lettere a) e b), **che decorsi i tre mesi dalla dichiarazione di fine lavori concessi per la compilazione della "Dichiarazione sullo stato di occupazione dell'abitazione", che non abbiano ancora ottemperato agli obblighi di utilizzo previsti ai commi 3 e 4 dell'art. 6 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi**, sono tenuti ad iscriversi nell'apposito elenco predisposto dal Comune per favorire l'incrocio della domanda e dell'offerta di abitazioni ripristinate con i fondi per la ricostruzione, pena la decadenza dal diritto al contributo e la sua restituzione.
4. Il modello MUDE "Dichiarazione sullo stato di occupazione dell'abitazione", di cui all'art. 4, comma 5, dell'ordinanza n. 26/2014, deve essere compilato dal professionista incaricato, per

conto dei proprietari e per tutte le unità immobiliari oggetto della pratica MUDE, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione di fine lavori, ***pena la decadenza dal diritto al contributo e la sua restituzione.***

4 bis. Il Settore Tecnico del Comune provvederà a comunicare al Settore Sociale l'avvenuta compilazione della "Dichiarazione sullo stato di occupazione dell'abitazione" trasmettendola completa di uno dei seguenti allegati a seconda delle tipologie di contratto:

- copia ***informatica di originale analogico, ai sensi del d.lgs n. 82/2005, comma 2, dell'art. 2, del contratto di locazione e dell'eventuale rinuncia al contratto di locazione espressa dal nucleo titolare alla data del sisma in caso di alloggi affittati ad altro nucleo dopo il ripristino;***
- copia ***informatica di originale analogico, ai sensi del d.lgs n. 82/2005, comma 2, dell'art. 2 del contratto di comodato se quest'ultimo è stato stipulato in forma scritta e dell'eventuale rinuncia al contratto di comodato espressa dal nucleo titolare alla data del sisma in caso di alloggi ceduti in comodato o in locazione ad altro nucleo dopo il ripristino;***
- in caso di comodato stipulato in forma verbale e non registrato, dichiarazione di ospitalità resa e sottoscritta, ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R n. 445/2000, dal proprietario dell'abitazione concessa in comodato, riportante le generalità, il codice fiscale delle parti contraenti, l'indirizzo e gli estremi catastali dell'abitazione, la data di stipula e la durata del contratto verbale di comodato.

4 ter. Il Settore Sociale ***del Comune*** provvederà a:

- a) ***verificare la regolarità – relativamente alla durata di almeno due o quattro anni, alla registrazione e alla medesima destinazione d'uso – del contratto di locazione o comodato stipulato con uno dei seguenti locatari: il medesimo presente alla data del sisma, un nuovo nucleo terremotato, un nucleo non terremotato come previsto al successivo comma 17;***
- b) verificare l'effettivo rientro del nucleo familiare terremotato beneficiario di una delle forme di assistenza e la documentazione dello stesso secondo le modalità previste dall'art. 3 della presente ordinanza;
- c) ***attestare che il nucleo locatario è terremotato in quanto destinatario di ordinanza di sgombero a seguito degli eventi sismici del maggio 2012 o, in caso di nucleo non terremotato, acquisire la dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del d.P.R n. 445/2000, artt. 19 e 19 bis, che attesti che, nonostante si sia adoperato attivamente per individuare un nucleo terremotato (ad esempio tramite intermediari immobiliari o annunci pubblicitari), tale ricerca è risultata vana o l'alloggio non si è rivelato adeguato alle esigenze dei nuclei contattati;***
- d) iscrivere l'alloggio nell'elenco dell'offerta abitativa qualora il proprietario non abbia individuato autonomamente un nucleo nell'arco dei tre mesi previsti al ***precedente comma 4;***
- e) comunicare al Settore Tecnico l'inottemperanza agli obblighi previsti ***dall'art. 6 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi e dal presente Capo VII, e sanciti dal Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012*** al fine della decadenza dal diritto al contributo e alla relativa restituzione.

Al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sopra riportate i Comuni procedono ad un controllo accedendo alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate, presso il cui ufficio del registro sono depositati i suddetti atti e contratti, soggetti ai sensi di legge all'obbligo di registrazione, o richiedendo alla predetta Agenzia conferma dei dati dichiarati dall'interessato.

- 4 quater.** La dichiarazione di cui al comma 4 deve essere redatta e depositata anche per gli interventi terminati prima del 20 marzo 2015 - data di pubblicazione del modello sul portale MUDE - **entro il 29 febbraio 2016**, qualora non si sia provveduto a depositarla **in forma cartacea, pena la decadenza dal diritto al contributo e la sua restituzione. Qualora non fosse possibile il deposito tramite la piattaforma MUDE, il proprietario potrà depositare in Comune la dichiarazione in forma cartacea.**
5. Per favorire l'incrocio della domanda e dell'offerta di abitazioni principali e non principali, ripristinate con i contributi per la ricostruzione, i Comuni - qualora non vi abbiano già provveduto ai sensi degli articoli 6, commi 6, delle ordinanze n. 29/2012, n. 51/2012 e n. 86/2012, dell'articolo 6, comma 7, dell'ordinanza n. 119/2013 e dell'articolo 4 dell'ordinanza n. 26/2014 - procedono entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni all'istituzione di uno o più elenchi in cui iscrivere **gli alloggi ripristinati con fondi per la ricostruzione, di cui al comma 2 del presente articolo, lettere a) e b),** e i soggetti/nuclei familiari temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici del maggio 2012, ossia destinatari di ordinanza di sgombero poiché occupavano un'abitazione dichiarata inagibile a causa degli eventi sismici del maggio 2012, così meglio specificati:
- a) i soggetti/nuclei familiari terremotati che non rientreranno nell'abitazione inagibile a causa del sisma,
 - b) i soggetti/nuclei familiari terremotati che rientreranno nell'abitazione al termine dei lavori di ripristino dell'abitazione, così come verificato dall'Amministrazione comunale.
6. Restano validi gli elenchi già predisposti dai Comuni ai sensi delle precedenti disposizioni.
7. I proprietari di abitazioni di cui al comma 2, hanno l'obbligo di rimanere iscritti nell'elenco comunale per 12 mesi. Tale obbligo viene meno nel caso in cui il Comune individui un soggetto/nucleo familiare locatario, oppure il proprietario, autonomamente, ma previo assenso del Comune **a seguito di verifica della momentanea assenza di nuclei terremotati idonei nell'elenco della domanda abitativa,** stipuli un contratto di locazione **ai sensi dei commi 3 e 4, dell'art. 6, delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e smi,** con un soggetto/nucleo familiare di cui al comma 5, ancorché non iscritto nell'elenco, **ovvero con soggetto/nucleo familiare non terremotato.** Trascorsi i 12 mesi senza che il Comune abbia riscontrato la necessità di utilizzo dell'alloggio, l'immobile potrà essere rimesso nella disponibilità del proprietario per la locazione sul libero mercato.
8. I proprietari non possono rifiutare la proposta di affitto presentata dal Comune, nel corso dei 12 mesi, pena la decadenza dal diritto al contributo e la sua restituzione, come previsto dall'art. 4, comma 9, dell'ordinanza n. 26/2014.
9. I soggetti/nuclei familiari terremotati di cui al comma 5, siano essi beneficiari o meno di una misura assistenziale (CAS, PMAR, PMRR o alloggio in locazione temporanea, CCL, Contributo per il disagio abitativo temporaneo, RSA):
- a) hanno facoltà di iscriversi nell'elenco comunale; l'iscrizione deve essere eseguita presso il Comune nel cui territorio è ubicata l'abitazione dalla quale si è stati sgomberati con ordinanza sindacale a causa del sisma del maggio 2012, salvo che per giustificate

motivazioni sia necessaria l'iscrizione in altro Comune. In tal caso il nucleo familiare è tenuto a darne comunicazione a entrambi i Comuni;

- b) richiedono l'iscrizione tramite compilazione, sottoscrizione e presentazione di un apposito modulo predisposto dal Comune in cui saranno indicati i propri recapiti e generalità, con la specificazione delle caratteristiche rispondenti alle proprie esigenze abitative: superficie, numero vani, piano, presenza o meno di ascensore, etc.;
 - c) a seguito dell'iscrizione non possono rifiutare alcuna proposta ritenuta congrua da parte del Comune di una abitazione in locazione, a pena di cancellazione dall'Elenco;
 - d) sono cancellati dall'Elenco all'avvenuta stipula del contratto di locazione o comodato e, qualora recedessero unilateralmente, senza motivate ragioni, prima della scadenza del termine contrattualmente pattuito, non sarà accolta una nuova richiesta di iscrizione;
 - e) rimangono iscritti nell'Elenco fino al termine dei lavori di ripristino dell'abitazione, come certificato dalla presentazione della dichiarazione, da parte del professionista incaricato, di fine lavori, dell'abitazione ove abbiano un percorso di rientro e fino alla definizione di altra soluzione abitativa ove tale percorso non sia previsto;
 - f) danno tempestiva comunicazione al Comune qualora provvedessero autonomamente alla propria sistemazione abitativa;
 - g) possono richiedere la cancellazione dall'Elenco in qualsiasi momento.
10. Alle abitazioni non principali, di cui al comma 2, lettera b), è applicata la disciplina del contratto di locazione a canone concordato, ai sensi della Legge n. 431/1998 e smi. La durata della locazione non dovrà essere inferiore a quattro anni, così come previsto dall'articolo 3, comma 2, del Protocollo di intesa stipulato il 4 ottobre 2012 tra il MEF e i Presidenti delle Regioni.
11. L'importo del canone di locazione dovrà corrispondere al valore minimo calcolato sulla base della tabella dell'accordo territoriale di riferimento ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998 e smi, e secondo i parametri, le fasce e le zone previste da ciascun accordo.
12. Le abitazioni principali di terzi, di cui al comma 2, lettera a), per le quali non è proseguito il contratto con il locatario presente alla data del sisma, devono essere locate, per un periodo non inferiore a due anni, alle medesime condizioni economiche o comunque non peggiorative per l'inquilino.
13. Qualora il proprietario o il locatario stipulino una polizza assicurativa/fidejussoria a risarcimento di eventuali danni arrecati all'alloggio dal locatario che eccedano la normale usura, il Commissario, potrà erogare un contributo massimo (una tantum) (abrogato) di 200,00 €, previa dimostrazione della spesa sostenuta. (Si demanda a un successivo provvedimento la definizione delle modalità di erogazione dei contributi di cui al presente comma.) (periodo abrogato)
- 13 bis. Sono stabilite, ai fini della erogazione dei contributi di cui al comma precedente a favore del Comune, le seguenti condizioni e modalità:
- le risorse saranno erogate semestralmente a favore del Comune, a seguito della presentazione al Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative tramite PEC all'indirizzo pru@potacert.regione.emilia-romagna.it della richiesta di erogazione dei contributi firmata digitalmente ("Modulo richiesta erogazione contributi art. 25 – comma13"), con allegato l'elenco dei contributi effettivamente erogati, accertati e certificati ("Modulo riepilogativo contributi");

- tutta la documentazione attestante i costi sostenuti dovrà essere conservata e depositata agli atti del Comune e messa a disposizione del citato Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative per l'eventuale controllo da parte del Commissario delegato;
 - il Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative provvederà alla adozione dell'atto di liquidazione delle somme spettanti al Comune; tale atto sarà trasmesso all'Agenzia di Protezione Civile, ai fini della emissione degli ordini di pagamento.
14. Qualora gli alloggi fossero sprovvisti di arredi, i Comuni possono mettere a disposizione degli affittuari quelli risultanti dallo smontaggio dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) e dei Prefabbricati Modulari Rurali Rimovibili (PMRR), così come previsto dall'ordinanza n. 17/2014.
15. Le spese di smontaggio e trasporto degli arredi, debitamente documentate, possono essere sostenute dal Comune e successivamente rimborsati, fino ad un massimo di 500,00 euro, con i fondi previsti dall'ordinanza commissariale n. 23/2014.
16. Sono **altresì** attribuiti ai Comuni i seguenti compiti e funzioni:
- il Comune predispone gli elenchi e acquisisce in maniera continuativa le disponibilità ed interessi dell'offerta e della domanda di abitazioni all'affitto entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza ed istituisce gli elenchi;
 - è in carico al Comune la pubblicizzazione dell'iniziativa e la gestione delle attività operative finalizzate a porre a conoscenza delle parti interessate le informazioni necessarie per realizzare l'incrocio di domanda e offerta di abitazioni disponibili;
 - è discrezione del Comune stilare un unico elenco o più elenchi a seconda delle tipologie dei nuclei familiari richiedenti;
 - è facoltà del Comune definire i criteri per un eventuale ordine di priorità delle richieste.
17. Viene fatto obbligo di locare esclusivamente a nuclei terremotati **a coloro i quali abbiano depositato la RCR MUDE a partire dal 12 maggio 2015. Per coloro che hanno depositato la RCR MUDE prima del 12 maggio 2015 gli obblighi sono quelli vigenti all'atto del deposito della domanda.** Pertanto dalle attuali disposizioni commissariali sono soppresse le parole "con priorità" e "prioritariamente".
- Nel dettaglio sono abrogati:
- all'art. 6, comma 4, delle ordinanze n. 29, 51 e 86/2012, e all'art. 6, comma 6 dell'ord. n. 119/2013, dopo le parole "4 ottobre 2012," le parole "con priorità".
 - all'art. 6, comma 5, dell'ordinanza n. 119/2013, dopo le parole "altro soggetto individuato", il termine "prioritariamente".
 - all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 26/2014, dopo le parole "oppure a cederla in comodato", le parole "dando priorità, fra tutte le richieste che vengono avanzate nel periodo, a quelle dei" e di inserire, prima delle parole "nuclei familiari terremotati" la parola "ai".
 - all'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 26/2014, dopo le parole "nucleo familiare individuato", il termine "prioritariamente".
- 17 bis. È abrogato l'art. 4, comma 4, dell'ordinanza commissariale n. 26/2014.

Art. 26

Modifiche ed integrazioni agli artt. 6 commi 3, 4 e 5 delle ordd. nn. 29, 51 e 86/2012 e smi Ulteriori possibilità di utilizzo delle abitazioni ripristinate con fondi per la ricostruzione

1. **Al termine del comma 3 dell'art. 6 delle ordinanze nn. 29, 51 86/2012 e smi, è aggiunto il seguente periodo:**
“In caso di rinuncia degli aventi diritto, il proprietario potrà cedere in comodato a parenti di primo grado (genitori e figli), ma previo assenso del Comune a seguito di verifica della momentanea assenza di nuclei terremotati idonei nell'elenco della domanda abitativa. Al proprietario è altresì consentito di adibirla a propria abitazione principale a condizione che entro sei mesi dalla dichiarazione di fine lavori vi trasferisca la residenza e non posseda nel medesimo comune altra abitazione disponibile ripristinata o meno con fondi per la ricostruzione, nel qual caso l'obbligo all'affitto si trasferisce a quest'ultima. Permane l'obbligo, entro i tre mesi successivi alla dichiarazione di fine lavori, di presentare al Comune la “Dichiarazione sullo stato di occupazione dell'abitazione”, di cui al comma 4 dell'art. 25 dell'ordinanza n. 20/2015 e smi.”
2. **Dopo il comma 3 dell'art. 6 delle ordinanze nn. 29, 51 86/2012 e smi, sono aggiunti i seguenti commi:**
 - 3 bis. ***Il proprietario è esonerato dall'obbligo di riattivare il contratto con il precedente locatario/comodatario qualora quest'ultimo, alla data del sisma, fosse destinatario di procedura di sfratto per morosità. Permangono comunque gli obblighi previsti dall'articolo 6, comma 3, delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e smi.***
 - 3 ter. ***Qualora il comodatario che occupava l'alloggio alla data del sisma (con contratto di comodato regolarmente registrato, o con residenza in caso di comodato verbale) rinunci a rientrare dopo il ripristino, il proprietario, anziché stipulare un nuovo contratto di comodato, ha la facoltà di stipulare con altro nucleo terremotato un contratto di locazione a canone concordato, il cui importo dovrà corrispondere al valore minimo calcolato sulla base della tabella dell'accordo territoriale di riferimento ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998 e smi, e secondo i parametri, le fasce e le zone previste da ciascun accordo.***
3. **Al comma 4, dell'art. 6 delle ordinanze nn. 29, 51 86/2012 e smi, alla quinta riga, il periodo dopo le parole “privi di abitazione per effetto degli eventi sismici”, è così sostituito:**
”, oppure a cedere l'abitazione ripristinata in comodato a parenti di primo grado (genitori e figli), ma previo assenso del Comune a seguito di verifica della momentanea assenza di nuclei terremotati idonei nell'elenco della domanda abitativa. Al proprietario è altresì consentito di adibirla a propria abitazione principale a condizione che entro sei mesi dalla dichiarazione di fine lavori vi trasferisca la residenza e non posseda nel medesimo comune, o in comuni confinanti, altra abitazione disponibile ripristinata o meno con fondi per la ricostruzione, nel qual caso l'obbligo all'affitto si trasferisce a quest'ultima. Permane l'obbligo, entro i tre mesi successivi alla dichiarazione di fine lavori, di presentare al Comune la “Dichiarazione sullo stato di occupazione dell'abitazione”, di cui al comma 4 dell'art. 25 dell'ordinanza n. 20/2015 e smi.”
4. **Il comma 5 dell'art. 6 delle ordinanze nn. 29, 51 86/2012 e smi è sostituito dal seguente:**

“5. Per le unità immobiliari destinate ad attività produttiva si applicano gli obblighi previsti dall’art. 19, comma 1, dell’ordinanza n. 57/2012 e smi.”

Art. 27

Disposizioni generali

1. Per tutto quanto non diversamente stabilito dal Capo VII della presente ordinanza, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste ***all’articolo 6 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi***, all’articolo 6, commi 5-9 dell’ordinanza n. 119/2013 e all’articolo 4 dell’ordinanza 26/2014.